



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

inCamper

R.C. AUTO | DANNI | PERSONA - AUTOCARAVAN

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

R.C. AUTO

Glossario	pag. 1
------------------	--------

Sezione di Responsabilità Civile

Condizioni Generali	pag. 1
Condizioni Speciali	pag. 9
Condizioni Complementari	pag. 16

DANNI

Glossario	pag. 1
------------------	--------

Sezione Danni

Condizioni Comuni a tutte le garanzie	pag. 1
Condizioni Furto e Incendio	pag. 6
Condizioni Casco	pag. 8
Condizioni Accessorie	pag. 14

PERSONA

Glossario	pag. 1
------------------	--------

Sezione Sospensione Patente e Infortuni/Malattia

Condizioni Sospensione della Patente	pag. 1
Condizioni Infortuni del Conducente	pag. 2
Norme comuni per le garanzie infortuni e malattia	pag. 5
Sezione Infortuni	pag. 7
Sezione Malattia	pag. 11



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

inCamper

R.C. AUTO



Vittoria
Assicurazioni

ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	<p>Compilazione della constatazione amichevole</p>	<p>Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata o, in caso contrario, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonchè nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.</p>	<p>In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cd. Micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato.</p> <p>In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.</p>

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Attestazione sullo stato del rischio.

Il documento che Vittoria è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Classe di merito di Conversione Universale (CU).

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, così come modificato dai Provv. IVASS 71 e 72 del 16/04/2018.

Classe di merito "Vittoria".

Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, che si possono differenziare dalle classi di Conversione Universale (CU).

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Legge

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Regolamento

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private.

Risarcimento diretto.

Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 (codice delle Assicurazioni Private) e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.a., in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rivalsa

Per la garanzia di R.C.A., l'azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

Scoperto

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Tariffa

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Sezione Responsabilità Civile

Condizioni Generali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Vittoria assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autocaravan assicurato.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto; vale inoltre anche durante la circolazione dell'autocaravan in aree private, limitatamente ai danni provocati a terzi a seguito di collisione. Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, anche verso il Conducente, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico dell'autocaravan assicurato, al momento del sinistro, sia superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione. Vittoria rinuncia altresì al diritto di rivalsa nei confronti del conducente anche per i danni subiti dai trasportati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Vittoria rinuncia inoltre all'azione di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate per i fatti connessi alla circolazione dell'autocaravan identificato in polizza, purché il trasporto sia effettuato secondo le indicazioni della carta di circolazione (entro il numero massimo di persone indicate nel predetto documento).

Qualora l'autocaravan assicurato, in base alla carta di circolazione, risulti adibito e omologato al seguente uso, l'assicurazione vale anche:

- per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (art. 56 del Codice della Strada);
- per il traino di rimorchio targato, nel caso di esplicita dichiarazione in polizza. Non è compresa la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso in cui il veicolo assicurato sia utilizzato per atti di terrorismo;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dell'autocaravan a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

PER GLI AUTOCARAVAN ADIBITI A SCUOLA GUIDA

- durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.

PER GLI AUTOCARAVAN CON TARGA IN PROVA (art. 98 del Codice della Strada)

- se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

PER GLI AUTOCARAVAN DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario o da un suo dipendente.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, Vittoria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

Recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, salva l'ipotesi in cui non vi siano vincoli a favore di terzi e a condizione che in questo periodo non siano avvenuti sinistri, inviando richiesta a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia Vittoria presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione di Vittoria Assicurazioni (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano; alla richiesta dovranno essere allegati, in restituzione gli originali di Certificato, Carta verde e Polizza oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.

In presenza di tale dichiarazione, l'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per la Compagnia, per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata nella stessa.

Alla ricezione della documentazione tutta di cui sopra, Vittoria Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario nazionale, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e l'invio della comunicazione di recesso. Dal momento dell'invio della predetta raccomandata cessano gli effetti del contratto. Ai fini di quanto precede, farà fede il timbro postale.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein, del Principato di Monaco. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati, le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde non siano sbarrate, è operante a condizione che sia stato rilasciato da Vittoria il certificato internazionale di assicurazione (carta verde), che Vittoria rilascia su richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui al precedente articolo 2. La carta verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, Vittoria risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la carta verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Vittoria: Vittoria eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (vedi relative Condizioni Speciali) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 5 - Sostituzione, cessione o annullamento del contratto

Nei casi di:

- 5.a vendita dell'autocaravan**, comprovata da regolare atto di vendita;
- 5.b consegna in conto vendita dell'autocaravan**, comprovata attraverso il rilascio di apposita documentazione da parte del commerciante regolarmente abilitato dalla CCAA alla compravendita di veicoli;
- 5.c distruzione, radiazione o demolizione dell'autocaravan**, per quest'ultima comprovata da copia del certificato di demolizione (ai sensi delle disposizioni vigenti in materia) rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale di casa costruttrice;
- 5.d esportazione definitiva dell'autocaravan**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa d'immatricolazione;
- 5.e furto dell'autocaravan**, comprovata da denuncia presentata alle autorità.

Il Contraente è tenuto a restituire a Vittoria il certificato e la carta verde relativi all'autocaravan alienato. Nel caso di furto, il Contraente deve presentare la sola denuncia alle autorità.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, il Contraente può chiedere a Vittoria:

a) la sostituzione del contratto:

in questo caso il contratto sarà reso valido per un altro autocaravan di proprietà dello stesso intestatario al PRA (fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del Provv. 72 del 16/04/2018), e conserverà la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria) maturata. Vittoria prenderà atto della variazione, rilasciando i nuovi documenti, e procedendo all'eventuale conguaglio del premio.

Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso autocaravan, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.

Nel caso di furto dell'autocaravan, la sostituzione è consentita a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

b) l'annullamento del contratto:

in questo caso il contratto sarà annullato, e Vittoria restituirà su richiesta del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui l'autocaravan è stato alienato, a condizione che entro tale data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale carta verde. Nel caso di furto dell'autocaravan, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Per i contratti temporanei Vittoria non restituisce la maggiorazione di premio che è stata richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti con frazionamento del premio, Vittoria rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

Art. 6 - Successione del contratto

a) Decesso del Proprietario

Nel caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, Vittoria, a richiesta dell'erede legittimo che documenti il suo diritto alla successione, e previa restituzione del certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula), prenderà atto della nuova proprietà del veicolo rilasciando all'erede stesso un nuovo contratto, e domandando l'eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa in corso. Il nuovo contratto conserverà la stessa classe di merito interna e CU del contratto precedente, a condizione che l'erede risultasse convivente con il de cuius al momento della morte. Qualora l'erede fosse proprietario di un altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. Le evoluzioni delle classi di merito matureranno al termine della prima annualità assicurativa.

b) Mutamenti formali del proprietario del veicolo in ambiti societari

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria). Vittoria procederà all'emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione. Lo stesso criterio si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto venga alienato e sia richiesta l'assicurazione per altro veicolo.

Nel caso di Società di Capitali o di Persone, la stessa facoltà di cui al punto precedente è concessa nel caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

c) Veicolo in leasing o noleggio a lungo termine

Nel caso in cui il veicolo assicurato, in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine, sia acquistato dal soggetto utilizzatore (da almeno 12 mesi), le cui generalità devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria). Vittoria procederà all'emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione

d) Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap

Nel caso in cui il veicolo assicurato, intestato ad un soggetto portatore di handicap, sia acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il veicolo stesso (da almeno 12 mesi), purché le cui generalità siano registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, il nuovo Proprietario può chiedere, restituendo certificato e carta verde (se richiesta in fase di stipula) del veicolo assicurato, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito (sia quella CU sia quella Vittoria). Vittoria procederà all'emissione di un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la tariffa in vigore al momento della variazione.

**Art. 7 - Sospensione del contratto
valida se corrisposto il relativo premio**

La sospensione del contratto è consentita, limitatamente ad una sola volta durante l'annualità assicurativa.

Il Contraente può richiedere di sospendere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare all'Agenzia Vittoria presso cui è stato stipulato il contratto, allegando l'originale del certificato e della carta verde.

La sospensione ha effetto dalla data di ricevimento da parte di Vittoria della comunicazione sopra indicata, completa degli allegati.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il premio pagato resta acquisito da Vittoria.

La riattivazione del contratto, alle medesime condizioni tariffarie applicate al momento della sua stipulazione, è consentita solo se il Proprietario/Assicurato, la forma tariffaria (bonus/malus, franchigia, ecc.) ed il settore tariffario non cambiano. La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle relative rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione; nell'eventuale conguaglio del premio si terrà conto della integrazione versata al momento della sospensione.

Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- furto dell'autocaravan;
- contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 8 - Variazione dei dati del Proprietario del veicolo assicurato

Il Premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento all'autocaravan, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), nonché ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio. Il

Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Vittoria ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto, in modo da consentire a Vittoria la sostituzione del contratto, che avviene al momento della presentazione della relativa idonea documentazione. In caso di mancata comunicazione, Vittoria si riserva il diritto di esercitare rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in proporzione tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia, al Contraente di polizza, un'attestazione di rischio contenente le informazioni di seguito dettagliate:

- a. la denominazione di Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
- b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa dell'autocaravan per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore dell'autocaravan assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni, l'attestazione di rischio dovrà contenerne indicazione.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

Vittoria non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti temporanei emessi a seguito della cessione dell'autocaravan;
- contratti ceduti con l'alienazione dell'autocaravan assicurato;

salvo che il periodo di osservazione non risulti concluso.

In caso di furto totale dell'autocaravan, Vittoria, a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso Vittoria.

Il Contraente (o il Proprietario dell'autocaravan) dovrà consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di un nuovo contratto per l'autocaravan al quale si riferisce l'attestazione.

Su richiesta del Contraente, dell'Assicurato, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, Vittoria, entro quindici giorni

dalla richiesta, rilascia un duplicato dell'attestato di rischio relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. Tale duplicato potrà essere rilasciato anche a persona incaricata purchè munita di delega scritta e di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Validità dell'attestazione di rischio

Nei casi di:

- documentata cessazione del rischio assicurato (demolizione, cessazione definitiva della circolazione per esportazione all'estero o riconsegna delle targhe, furto, vendita, consegna in conto vendita dell'autocaravan);
- mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo dell'autocaravan, risultante da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente di non aver circolato;
- l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

L'attestato conserva la sua validità nel caso di stipula di un nuovo contratto sia se riferito allo stesso autocaravan indicato nell'attestato, sia se riferito all'autocaravan diverso di proprietà dell'assicurato.

Decorsi 5 anni, l'Attestazione non è più valida.

Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere effettuata utilizzando il modulo fornito dall'Impresa (cosiddetto Modulo blu) ai sensi dell'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private, entro e non oltre tre giorni dall'accadimento del sinistro.

Tale denuncia deve contenere il numero della polizza, il nome del Contraente/Assicurato e del Conducente nonché il suo codice fiscale, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze provocate, il nome dei danneggiati, compresi eventuali terzi trasportati e degli eventuali testimoni oltre l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi.

Nel caso di applicazione della convenzione d'indennizzo diretto, art. 4 Informativa al Contraente,

la denuncia di sinistro, da presentarsi entro tre giorni dall'avvenimento, deve contenere:

- per quanto concerne i danni all'autocaravan Vittoria e alle cose trasportate di proprietà del conducente Vittoria, il nomi dei due assicurati e dei conducenti, le targhe dei due veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive Imprese, la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'Autorità che fosse intervenuta per i necessari rilievi, il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dal conducente Vittoria, l'età, l'attività e il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di cui all'art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazione da parte d'istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l'eventuale esame medico volto a determinarne l'entità del danno corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Il Contraente/Assicurato si impegna a portare a conoscenza di Vittoria, entro quindici giorni dalla data di accadimento del sinistro, eventuali elementi istruttori emersi successivamente a ciò, al fine di consentire a Vittoria di inquadrare correttamente il fatto in punto responsabilità e di comunicare, nei termini di cui alla Convenzione per l'Indennizzo Diretto, alla Compagnia di controparte in ordine alla quota di responsabilità.

L'impresa si riserva ai sensi dell'articolo 1915 C.C. di valorizzare il pregiudizio ad essa arrecato in caso di omissione o ritardata presentazione della denuncia di sinistro.

In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma o da fax indirizzato alla sede della Compagnia. Alla denuncia devono seguire, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente pervenuti al Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 144 – comma 2 – del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, Vittoria ha diritto di rivalsa in tutto o in parte verso il Contraente, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Quanto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e il C.A.P. dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, o del locatario in caso di leasing.

Art. 12 - Pagamento del premio – Recesso

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente mediante bonifico bancario.

Art. 1901 del Codice Civile

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 13 - Sostituzione del certificato

Vittoria rilascia il certificato al Contraente al momento del pagamento del premio o della rata di premio, e non oltre cinque giorni da tale data (articolo 127, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private).

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, Vittoria rilascia un duplicato previa autocertificazione del Contraente di non essere più in possesso del relativo documento, indicando la causa.

Sul certificato di assicurazione sarà apposta l'evidenza di «duplicato».

Art. 14 - Gestione delle vertenze

Vittoria assume, fino a quando ne ha interesse, in nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Vittoria non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano

Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

Ai sensi dell'art. 122 comma 3 della Legge, in caso di furto totale dell'autocaravan il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione dell'autocaravan da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto RCA pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione a Vittoria di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 16 - Contratti temporanei

Per i contratti di durata inferiore all'anno è ammessa la sostituzione nel caso di trasferimento della proprietà o consegna in conto vendita dell'autocaravan, o l'annullamento nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell'autocaravan; tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 17 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente.

Se il Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

Art. 18 - Elementi di personalizzazione

Tutti i dati forniti dal Contraente e/o dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza, sono utilizzati da Vittoria per la personalizzazione della tariffa applicata al contratto. Il Contraente e/o l'Assicurato devono pertanto comunicare a Vittoria, al momento della variazione, la modifica dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto, e sono tenuti a corrispondere l'eventuale maggior premio conseguente alla variazione. In caso contrario Vittoria eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 2.

Nel caso di cointestazione dell'autocaravan, saranno usati gli elementi di personalizzazione (dati del proprietario ed appartenenza ad eventuali convenzioni) riferiti al soggetto che, per la tariffa Vittoria, prevede un maggior rischio (maggior premio).

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.

Condizione Aggiuntiva - Carico e scarico

Vittoria assicura la responsabilità del Contraente e, se persona, del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autocaravan e viceversa purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sull'autocaravan e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Condizioni Speciali

Classe di merito universale (Classe CU)

In caso di prima immatricolazione dell'autocaravan o di voltura al P.R.A. si applica la classe di merito CU 14.

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale.

1. Per i veicoli ancora sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

Nel caso di rischi già assicurati Vittoria:

a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

TABELLA 1

Classe di merito CU	Classe di merito CU
5	09
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (autocaravan non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (esclusa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
 - il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
 - il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
 - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
 - il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata, in base alla seguente Tabella di conversione della classe CU.

TABELLE DI CONVERSIONE DELLA CLASSE CU - Contratti provenienti da altre Compagnie

Classe CU	classi interne						
	senza sinistri negli ultimi 5 anni	senza sinistri negli ultimi 4 anni	senza sinistri negli ultimi 3 anni	senza sinistri negli ultimi 2 anni	senza sinistri nell'ultimo anno	con un sinistro nell'ultimo anno	con due o più sinistri nell'ultimo anno
1	8	10	11	12	13	14	16
2	8	10	11	12	13	14	16
3	8	10	11	12	13	14	16
4	8	10	11	12	13	14	16
5	8	10	11	12	13	14	16
6	8	10	11	12	13	14	16
7	8	10	11	12	13	14	16
8	8	10	11	12	13	14	16
9	8	10	11	12	13	14	16
10	8	10	11	12	13	14	16
11	8	10	11	12	13	14	16
12	8	10	11	12	13	14	16
13	8	10	11	12	13	14	16
14	8	10	11	12	13	14	16
15	8	10	11	12	13	15	16
16	8	10	11	12	13	16	16
17	8	10	11	12	13	17	17
18	8	10	11	12	13	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un "doppio binario" (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA 2 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non vengano esibiti gli originali della carta/certificato di circolazione, o del foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero dell'appendice di cessione del contratto.
2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della

relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:

- a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
- b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
- e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

- g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

- h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa

assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;

- i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato
- j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
- k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Legge 02 Aprile 2007, n. 40. (Decreto "Bersani").

Vittoria, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore autocaravan della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del Suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autocaravan assicurato.

- a. Si tratti di ulteriore autocaravan rientrante nel settore tariffario per il quale vi sia l'obbligo di indicazione della classe CU;
- b. si tratti di nuovo contratto relativo ad un ulteriore autocaravan assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione o di voltura al Pra;
- c. si tratti di nuovo contratto relativo a autocaravan appartenente al medesimo settore tariffario dell'autocaravan già assicurato;
- d. l'intestatario al P.r.a. del nuovo autocaravan da assicurare che beneficia degli effetti della suddetta Legge sia in alternativa:
 - la stessa persona intestataria al Pra di altro autocaravan assicurato con polizza in corso di validità. La condizione vale anche per il caso di veicoli cointestati al P.R.A. a condizione che vi sia identità di uno dei comproprietari con l'intestatario al P.R.A. del nuovo veicolo;
 - un familiare convivente con l'intestatario al Pra di altro autocaravan assicurato con polizza in corso di validità. Vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia; il documento deve essere acquisito e conservato nella cartellina di polizza;
- e. i benefici della legge si applicano esclusivamente alle persone fisiche. Sono escluse pertanto le società, le ditte individuali, le associazioni ecc.

In conseguenza di quanto ai precedenti punti, le condizioni speciali 1.0 - forma di tariffa "franchigia", 2.0 - Bonus/Malus troveranno applicazione solo per le parti non espressamente disciplinate dalla presente Legge e sopra indicate.

1.0 Franchigia fissa ed assoluta - forma di tariffa "franchigia"

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Vittoria l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Vittoria conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell'art. 14 - Adeguamento del premio.

2.0 Forma di tariffa Bonus/Malus

2.1 La presente formula prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi d’osservazione”, definiti dall’art. 4. Si articola in 18 classi di merito, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come previsto dalla tabella che segue:

Classi di Bonus/Malus	Coefficiente di determinazione	Classi di Bonus/Malus	Coefficiente di determinazione
01	0,62	10	,89
02	0,65	11	0,92
03	0,68	12	0,96
04	0,70	13	1,00
05	0,73	14	1,04
06	0,76	15	1,08
07	0,79	16	1,12
08	0,82	17	1,22
09	0,85	18	1,37

2.2 All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito determinata secondo le seguenti regole:

- a) autocaravan assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione: **classe 08;**
- b) autocaravan assicurato per la prima volta dopo una vettura al P.R.A.:
- se autocaravan immatricolato da non oltre 5 anni: **classe 08;**
 - se autocaravan immatricolato da oltre 5 anni: **classe 13.**
- c) autocaravan con attestato di rischio proveniente da altra Compagnia, in relazione alla sinistrosità pregressa indicata nell’attestato di rischio:
- senza sinistri ultimi cinque anni: (compreso anno in corso) **classe 08;**
 - senza sinistri ultimi quattro anni: **classe 10;**
 - senza sinistri ultimi tre anni: **classe 11;**
 - senza sinistri ultimi due anni: **classe 12;**
 - senza sinistri ultimo anno: **classe 13;**
 - 1 sinistro ultimo anno: **classe 14;**
 - 2 o più sinistri ultimo anno: **classe 16;**

2.3 Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione dell’autocaravan o il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al precedente punto c) il Contraente è tenuto ad esibire l’originale dell’attestazione di rischio dell’altra Compagnia.

2.4 In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.

2.5 Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito Vittoria di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportate. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, non sarà applicata alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale; per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi.

Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito

agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente dell'autocaravan assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Pertanto, in conseguenza della semplice appostazione di riserva, in assenza di pagamento, non sarà applicato alcun addebito di malus. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione dell'apenalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

- 2.6 In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
- 2.7 L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
- 2.8 La disposizione di cui al punto 2.6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 144 della Legge, i dati della sinistrosità pregressa e gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria secondo quanto previsto dal precedente punto 2 ed alla stessa classe CU dichiarata dal Contraente.
- 2.9 Il Contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione medesima ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata da Vittoria entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, è conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
- 2.10 Nel caso di autocaravan già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di conversione della classe CU. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. Il contratto è assegnato alla classe di merito Vittoria 14.

2.11 Per le annualità successive si applica, anche per i contratti di cui ai punti 2,8,9,10,11 la disposizione del punto 2.7. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con Vittoria che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

2.12 È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo a Vittoria, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è concessa anche al Contraente che, alla scadenza annuale della polizza, non intende rinnovare il contratto con Vittoria, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14.

2.13 In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario Assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

2.14 La sostituzione dell'autocaravan dà luogo a sostituzione del contratto nei casi previsti dall'articolo 5. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia in caso di furto totale, vendita, distruzione, demolizione o esportazione dell'autocaravan assicurato il proprietario può beneficiare per altro autocaravan di sua proprietà della classe di merito maturata, purché quest'ultimo sia assicurato entro 5 anni dalla data di risoluzione del contratto.

2.15 Qualora l'autocaravan oggetto di furto sia successivamente ritrovato, e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente conservando la classe di merito del contratto gravato dal furto, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle stesse classi di merito del contratto in corso. Il criterio di cui al presente punto si applica anche nel caso di ritrovamento dell'autocaravan avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Garanzia Caso fortuito

(valida se corrisposto il relativo premio)

La garanzia RCA è operante nei confronti dei terzi trasportati sul veicolo assicurato anche nella previsione di sinistro accaduto esclusivamente a seguito di caso fortuito, intendendo per caso fortuito qualunque fattore impreveduto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso.

Garanzia Blocco del malus

(valida se corrisposto il relativo premio)

Ai contratti in corso con classe di merito interna uguale o inferiore alla 8, nel caso in cui nel periodo di osservazione sia stato causato un solo sinistro R.C.A. valido per la determinazione del malus, non verrà applicata l'evoluzione in malus della classe di merito Vittoria.

Il contratto pertanto, per l'annualità successiva non subirà la penalizzazione del malus prevista dal precedente articolo "Bonus/Malus", ma sarà mantenuta la stessa classe di merito Vittoria in corso. La classe C.U. seguirà l'evoluzione di cui alla tabella 2 delle Condizioni Generali.

Garanzie Complementari RCA New

(EX PACCHETTO 5.0)

valido solo se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il rispettivo premio

R.C. dei trasportati

I rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione dell'autocaravan identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.

Responsabilità Bicicletta

Vittoria si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nei limiti di un massimale di Euro 250.000 di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge a titolo di risarcimento – capitali, interessi e spese – per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza all'uso di biciclette di proprietà dell'assicurato o a noleggio.

L'assicurazione opera esclusivamente durante la pratica del campeggio, in Italia e all'Estero, sia nei luoghi dove è consentito che in aree non adibite o riservate a tale pratica, salvo l'eventuale facoltà di rivalsa su titolari dei campeggi o altre aree.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- Atti dolosi;
- utilizzo del bene per uso professionale, commerciale e altra attività comunque retribuita;
- partecipazione del bene a corse gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque a qualsiasi gara a carattere competitivo.

In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile sotto deduzione di una franchigia di Euro 150 per sinistro.

Spese viaggio

Il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il trasporto dei passeggeri fino al punto di assistenza più vicino in caso di guasto (ivi compresi lo scoppio del pneumatico o la foratura dello stesso) dell'autocaravan assicurato, tale da renderne impossibile l'utilizzo a condizioni normali, la garanzia viene prestata, in Italia

e all'Estero, fino alla concorrenza di Euro 200 per sinistro e per anno assicurativo, a condizione che l'Assicurato sia Titolare della Carta Servizi Vittoria Assistance e riceva assistenza d'intervento, comprovata da idonea documentazione, dalla Centrale Operativa preposta.

Spese per dissequestro

Il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 200 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta dell'autocaravan identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

Conseguimento idoneità alla guida

L'assicurazione di Responsabilità Civile è anche quando alla guida dell'autocaravan assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio della patente di guida che consenta di condurre dell'autocaravan assicurato.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, Vittoria, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle somme pagate a titolo di risarcimento.

Danni da inquinamento

Il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale dell'autocaravan assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando l'autocaravan non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente

Il rimborso all'Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 200 per evento, Conducente dell'autocaravan descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

Ricorso terzi da incendio

Il rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione dell'autocaravan compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione dell'autocaravan assicurato, con il limite di Euro 200.000 per evento. L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa dell'autocaravan assicurato;
- a cose di persone non considerate "terzi" ai sensi della Legge;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto "Danni da inquinamento".

Garanzia "rimessaggio"

Vittoria, per la sola garanzia incendio, rinuncia all'azione di rivalsa che può competerele, in base

al disposto dell'art. 1916 del C.C., nei confronti della ditta/società che custodisce l'autocaravan in apposito locale o parcheggio, chiuso e recintato, abilitato al rimessaggio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quando l'autocaravan assicurato si trova all'interno dello stesso.

Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal Conducente nel sinistro.

Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza.

Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione.

Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non sufficienti

Vittoria rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa dell'autocaravan, nel caso in cui la persona trasportata non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato in numero sufficiente dall'origine.

La garanzia vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione, non regolarmente seduto nelle poltrone idonee allo stazionamento.

La garanzia non vale in ogni caso per i bambini indicati dall'articolo 172 del Codice della Strada, che dovranno essere sempre trasportati secondo le modalità previste dal citato articolo del codice della strada.

Rinuncia alla rivalsa per numero di persone trasportate non conforme

Vittoria rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa dell'autocaravan, anche nel caso in cui il numero delle persone trasportate superi quello indicato dalla carta di circolazione, ma sia pari o inferiore al numero dei posti letto indicati dalla casa madre / allestire ufficiale, per il modello di camper assicurato.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia ogni modifica del numero dei posti letto effettuata successivamente all'immatricolazione dell'autocaravan.

Rinuncia alla rivalsa per mancata revisione del veicolo

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria ai sensi di legge.

Estensione periodo di copertura a 30 giorni

Relativamente alla sola garanzia RCA il contratto si considera in vigore fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza o fino alla stipula di

eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni di mora) nel caso di scadenze intermedie, la garanzia RCA si considera in vigore fino alle 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.

Garanzia Complementare GOLD **valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio**

Vittoria prevede per tutte le garanzie presenti in polizza, l'estensione del periodo di copertura fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).

R.C. dei trasportati **(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)**

I rischi della responsabilità civile personale autonoma dei trasportati verso terzi per i fatti connessi con la circolazione dell'autocaravan identificato in polizza e non compresi nelle previsioni dell'assicurazione obbligatoria.

L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile.

Reponsabilità Bicicletta

Vittoria si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nei limiti di un massimale di Euro 250.000 di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge a titolo di risarcimento – capitali, interessi e spese – per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza all'uso di biciclette di proprietà dell'assicurato o a noleggio.

L'assicurazione opera esclusivamente durante la pratica del campeggio, in Italia e all'Estero, sia nei luoghi dove è consentito che in aree non adibite o riservate a tale pratica, salvo l'eventuale facoltà di rivalsa su titolari dei campeggi o altre aree.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- Atti dolosi;
- utilizzo del bene per uso professionale, commerciale e altra attività comunque retribuita;
- partecipazione del bene a corse gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque a qualsiasi gara a carattere competitivo.

In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile sotto deduzione di una franchigia di Euro 150 per sinistro.

Spese viaggio

Il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il trasporto dei passeggeri fino al punto di assistenza più vicino in caso di guasto (ivi compresi lo scoppio del pneumatico o la foratura dello stesso) dell'autocaravan assicurato, tale da renderne impossibile l'utilizzo a condizioni normali, la garanzia viene prestata, in Italia e all'Estero, fino alla concorrenza di Euro 200 per sinistro e per anno assicurativo, a condizione che l'Assicurato sia Titolare della Carta Servizi Vittoria Assistance e riceva assistenza d'intervento, comprovata da idonea documentazione, dalla Centrale Operativa preposta.

Spese per dissequestro

Il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, sino al limite di Euro 300 purché instaurata e seguita da legali di fiducia di Vittoria, in caso di forzata sosta dell'autocaravan identificato in polizza a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali. L'assicurazione vale esclusivamente per

Conseguimento idoneità alla guida

L'assicurazione di Responsabilità Civile è anche quando alla guida dell'autocaravan assicurato si trovi persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'Ispettorato della Motorizzazione e che risulti in attesa del materiale rilascio della patente di guida che consenta di condurre dell'autocaravan assicurato.

Resta comunque inteso che il Conducente è tenuto a fornire la documentazione relativa al superamento degli esami; qualora la patente non venisse rilasciata, Vittoria, indipendentemente dalle ragioni del mancato rilascio, eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero integrale delle somme pagate a titolo di risarcimento.

Danni da inquinamento

Il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale dell'autocaravan assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando l'autocaravan non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 40.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Spese per ottenere la revoca del ritiro della patente

Il rimborso all'Assicurato, sino alla concorrenza di Euro 300 per evento, Conducente dell'autocaravan descritto in polizza, delle spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, ai sensi di Legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione che siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e abbiano provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona, sempre che l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

Ricorso terzi da incendio

Il rimborso delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione dell'autocaravan compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.

La garanzia opera per i danni non derivanti dalla circolazione dell'autocaravan assicurato, con il limite di Euro 200.000 per evento. L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato, ad eccezione del locale da lui condotto in locazione ed adibito ad autorimessa dell'autocaravan assicurato;
- a cose di persone non considerate "terzi" ai sensi della Legge;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto al precedente punto "Danni da inquinamento".

Garanzia "rimessaggio"

Vittoria, per la sola garanzia incendio, rinuncia all'azione di rivalsa che può competerele, in base al disposto dell'art. 1916 del C.C., nei confronti della ditta/società che custodisce l'autocaravan in apposito locale o parcheggio, chiuso e recintato, abilitato al rimessaggio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quando l'autocaravan assicurato si trova all'interno dello stesso.

Rinuncia alla rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta

(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)

A parziale deroga dell'art. 2, Vittoria rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da Conducente in possesso di patente scaduta da non oltre un anno, purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro. Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal Conducente nel sinistro.

Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza.

Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non allacciate

(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 delle C.G.A, rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Vittoria di risarcire il danno in proporzione.

Rinuncia alla rivalsa per cinture di sicurezza non sufficienti

(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)

Vittoria rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa dell'autocaravan, nel caso in cui la persona trasportata non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato in numero sufficiente dall'origine.

La garanzia vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione, non regolarmente seduto nelle poltrone idonee allo stazionamento. La garanzia non vale in ogni caso per i bambini indicati dall'articolo 172 del Codice della Strada, che dovranno essere sempre trasportati secondo le modalità previste dal citato articolo del codice della strada.

Rinuncia alla rivalsa per numero di persone trasportate non conforme

(Valida solo se la garanzia RCA è prestata, per il medesimo rischio, da Vittoria Assicurazioni)

Vittoria rinuncia sia all'azione di rivalsa, sia ad eccepire il concorso di colpa di cui all'art. 1227 del Codice Civile, per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa dell'autocaravan, anche nel caso in cui il numero delle persone trasportate superi quello indicato dalla carta di circolazione, ma sia pari o inferiore al numero dei posti letto indicati dalla casa madre / allestitore ufficiale, per il modello di camper assicurato.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia ogni modifica del numero dei posti letto effettuata successivamente all'immatricolazione dell'autocaravan.

Rinuncia alla rivalsa per mancata revisione del veicolo

Vittoria, a parziale deroga dell'art. 2 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria ai sensi di legge.

Estensione periodo di mora a 30 giorni

Estensione del periodo di mora per tutte le garanzie presenti in polizza fino alle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza o fino alla stipula di eventuale contratto con altra Compagnia di Assicurazione (qualora la stipula avvenga entro il predetto periodo di trenta giorni).



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

inCamper

DANNI



Vittoria
Assicurazioni

ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia all'autorità locale completa, in caso di furto parziale, della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.
Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia.	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.		
Perdita chiavi	Denuncia all'Autorità locale della perdita delle chiavi del veicolo assicurato.		Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Spese di traino, custodia, parcheggio			Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta.
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione del cristallo.
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico.
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico.

Glossario

Accessori

Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere: "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi; non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Degrado

Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del sinistro.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Legge

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

Prezzo di listino

Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Regolamento

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private.

Scoperto

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Tariffa

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Condizioni comuni per tutte le garanzie

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Esclusioni

Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzie accessorie) del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia dell'autocaravan assicurato;
- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione dell'autocaravan a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.

Assicurazioni concorrenti

Il Contraente deve dare comunicazione a Vittoria della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Vittoria, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (art. 1910 Codice Civile).

Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore e dal giorno in cui si è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che il contratto stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

Pagamento del premio – Recesso

La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento del premio deve essere eseguito esclusivamente mediante

bonifico bancario Salvo diversa specifica pattuizione, il premio annuo è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di incendio o furto totale dell'autocaravan, il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, salva l'ipotesi in cui non vi siano vincoli a favore di terzi e a condizione che in questo periodo non siano avvenuti sinistri, inviando richiesta a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia Vittoria presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione di Vittoria Assicurazioni (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano; alla richiesta dovranno essere allegati, in restituzione gli originali di Certificato, Carta verde e Polizza oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.

In presenza di tale dichiarazione, l'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per la Compagnia, per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata nella stessa.

Alla ricezione della documentazione tutta di cui sopra, Vittoria Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario nazionale, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e l'invio della comunicazione di recesso. Dal momento dell'invio della predetta raccomandata cessano gli effetti del contratto. Ai fini di quanto precede, farà fede il timbro postale.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all'estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.

Alienazione dell'autocaravan assicurato

In caso d'alienazione dell'autocaravan, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla Legge per la pubblicità del trapasso stesso. Qualora il Contraente richieda che il contratto sia reso valido per altro autocaravan di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. (o del coniuge convivente), la polizza vale per il nuovo rischio dalla data che risulta dal documento con cui Vittoria stabilisce le nuove condizioni di garanzia e di premio. In questo caso:

- a) qualora sia dovuto un maggior premio, Vittoria provvederà al conguaglio dello stesso per l'annualità in corso;
- b) qualora il nuovo premio risulti inferiore, Vittoria provvederà all'eventuale rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie Incendio, Furto, Casco, Eventi sociopolitici, naturali e caduta oggetti.

Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l'applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, Vittoria ha diritto di chiedere le relative modificazioni delle condizioni in corso. Se l'Assicurato non accetta le nuove condizioni, Vittoria ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto

tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (art. 1898 comma del Codice Civile).

Assicurazione per conto altrui

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'Agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.

Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Vittoria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autocaravan danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Vittoria, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'Assicurato può procedere al ripristino ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità.

L'Assicurato deve comunque conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità.

Vittoria ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autocaravan danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo; rimarranno comunque a carico dell'Assicurato gli importi dovuti per degrado, franchigie e scoperti, così come previsto ai successivi punti.

Vittoria ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autocaravan dopo il sinistro, corrispondente il controvalore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale

Nel caso di danno totale avvenuto nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autocaravan, qualora il valore assicurato risulti uguale al prezzo di listino, comprensivo di quello di eventuali accessori, in vigore al momento in cui è stato stipulato il contratto, l'importo indennizzabile è pari, nel limite del valore assicurato, al prezzo di listino dell'autocaravan.

Nel caso di danno totale avvenuto dopo il dodicesimo mese dalla data di prima immatricolazione ed entro il decimo anno, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del valore dichiarato, al valore dell'autocaravan determinato in base alla valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" del semestre in cui è stata stipulata la polizza o del mese in cui è stata rinnovata, se l'autocaravan non è di prima immatricolazione; nel caso di autocaravan di prima immatricolazione, la valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" sarà quella relativa al semestre in cui il sinistro è accaduto.

Nel caso in cui non sia possibile stabilire dalle quotazioni EUROTAX il valore dell'autocaravan da assicurare, si potrà fare riferimento ad una perizia, a carico del Contraente ed effettuata da un tecnico incaricato da Vittoria: tale perizia dovrà essere fatta all'atto della stipulazione del contratto, ed il valore indicato nella perizia, che in ogni caso avrà una validità non superiore ai cinque anni, deve corrispondere al valore dichiarato; alle successive scadenze della polizza il valore da assicurare sarà pari a quello della perizia diminuito di un 5% per ogni anno successivo. In assenza di perizia, si farà riferimento a valutazione di mercato.

b) Danno totale dopo 10 anni dalla data di prima immatricolazione

Nel caso di danno totale avvenuto dopo il decimo anno dalla data di prima immatricolazione dell'autocaravan, l'importo indennizzabile è pari, nei limiti del valore dichiarato, al valore commerciale dell'autocaravan determinato in base all'ultima valutazione riportata dalla rivista "EUROTAX BLU" riferita allo stesso autocaravan (o da una perizia come sopra specificata), ed applicando su questo valore una percentuale di deprezzamento del 5% per ciascun anno di immatricolazione successivo al nono.

c) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una riduzione secondo la seguente tabella di degrado predefinito:

Età dell'autocaravan	Percentuale di degrado annuo	Totale degrado applicato
0 - 12 mesi	0%	0%
2 anni	25%	25%
3 anni	5%	30%
4 anni	5%	35%
5 anni	5%	40%
6 anni	5%	45%
7 anni	5%	50%
8 anni	5%	55%
9 anni	5%	60%
10 anni	5%	65%

Dopo il decimo anno di età sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito all'autocaravan come al precedente punto b e il prezzo di listino dell'autocaravan al momento del sinistro.

d) Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che l'autocaravan aveva al momento del sinistro, il danno parziale verrà indennizzato nella proporzione esistente fra il valore dichiarato e il valore effettivo dell'autocaravan (art. 1907 del Codice Civile).

e) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel capitale assicurato.

Ove l'autocaravan assicurato sia intestato e di proprietà di Società di leasing, Vittoria, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'Imposta, una quota dell'IVA pagata sino alla data del sinistro; quota che sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, l'importo indennizzabile previa deduzione della franchigia o dello scoperto, con gli eventuali minimi, indicati in polizza.

Limitatamente ai danni diversi dal furto totale, qualora l'importo indennizzabile (calcolato al netto di scoperti/degradi/franchigie contrattualmente previsti) supera il capitale

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia.

In caso di assicurazioni concorrenti, Vittoria provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da Vittoria e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

Adeguamento del valore assicurato e del premio

Vittoria si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dell'autocaravan assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in base alle condizioni tariffarie al momento vigenti.

Adeguamento del premio

Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate.

Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.

Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o con fax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di Vittoria.

Rinuncia al diritto di surrogazione

Vittoria rinuncia nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida dell'autocaravan, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Infortuni, Vittoria rinuncia all'azione di cui sopra nei confronti di chiunque.

Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente.

Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, e comunque dopo la consegna dei documenti previsti, mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da Vittoria e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

Condizioni Furto e Incendio

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sull'autocaravan, siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto dell'autocaravan o indicati in polizza, o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati all'autocaravan derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello dell'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio dell'autocaravan o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia incendio si intende estesa anche ai "danni da calore" ovvero ai danni diretti derivanti dalla combustione di enti esterni al veicolo.

Esclusioni

Salva diversa pattuizione risultante in polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

Pagamento delle indennità - Sospensione in caso di procedura giudiziaria

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui al punto "Pagamento dell'indennizzo", sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sull'autocaravan insistano privilegi, pegni

o ipoteche. Il contraente, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve produrre copia autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria, oltre a:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso.

È inoltre facoltà di Vittoria richiedere:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie";
- certificato di chiusura istruttoria;
- procura a vendere;
- la serie originale di chiavi in dotazione del veicolo.

In caso di furto totale Vittoria provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Vittoria appena ne abbia notizia. Se Vittoria ha già pagato l'indennizzo, acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Vittoria stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Vittoria e l'Assicurato nella medesima proporzione.

Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Estensione della garanzia incendio al contenuto

Nel caso di incendio totale, Vittoria s'impegna a indennizzare, per un importo forfettario di Euro 500,00 per anno assicurativo, i danni materiali diretti subiti al contenuto dell'autocaravan assicurato. La garanzia s'intende operante se il danno totale si verifica durante la pratica del campeggio. Nel caso di sinistro, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Vittoria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Estensione della garanzia agli apparecchi fonoaudiovisivi non di serie

La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle "esclusioni", agli apparecchi ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie", se compresi nel valore dichiarato, indicati specificamente nella fattura d'acquisto o, in mancanza di simile documentazione, in polizza (come marca/modello), purché stabilmente fissati all'autocaravan assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro. Il valore delle parti mobili (ad esempio il frontalino) viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate a Vittoria.

La garanzia è prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente assicurata per l'autocaravan.

Assicurazione solo furto totale (concedibile solo in abbinamento alla garanzia incendio)

valida solo se espressamente richiamata in polizza

A parziale modifica del punto "determinazione dell'ammontare del danno", Vittoria risponde, in caso di furto o rapina, unicamente della perdita totale dell'autocaravan e degli accessori assicurati; si considera perdita totale anche il caso in cui il danno è pari o superiore all'80% del valore commerciale che l'autocaravan aveva al momento del sinistro.

L'ammontare del danno e il valore commerciale sono determinati in base a quanto previsto dal citato punto "determinazione dell'ammontare del danno".

Incendio ed incendio doloso - Valida solo se richiamata in polizza

Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dell'autocaravan assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sull'autocaravan, siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto dell'autocaravan o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello derivante dall'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa.

Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- **Ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";**
- **alle cose trasportate;**
- **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunemente manifestatosi.**

GARANZIA "MAXICASCO"

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie", stabilmente fissati sull'autocaravan stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto dell'autocaravan (o, in mancanza di tale documento, siano indicati in polizza) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- **Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;**
- **Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;**
- **Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;**
- **Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;**
- **Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;**

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- **causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;**

- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall’“Oggetto dell’Assicurazione”;
- alle ruote (cerchioni, camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “non di serie” non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

GARANZIA “COLLISIONE”

Oggetto dell’assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autocaravan identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sull’autocaravan stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d’acquisto dell’autocaravan (o, in mancanza di tale documento, siano indicati in polizza), in conseguenza di collisione con veicoli identificati, intendendosi per identificati i soli veicoli dotati di targa.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall’art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall’“Oggetto dell’Assicurazione”;

- alle ruote (cerchioni, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi "non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

GARANZIA "COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI"

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali diretti e subiti dall'autocaravan identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie", stabilmente fissati sull'autocaravan stesso, purchè siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura di acquisto dell'autocaravan (o, in mancanza di tale documento, siano indicati in polizza) in conseguenza esclusiva di collisione avvenuta con un veicolo identificato e non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione, purchè il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità locali regolarmente intervenute.

La garanzia si intende operante per la parte di danno subito dall'autocaravan assicurato che non sia riconducibile alla responsabilità dell'assicurato.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'"Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi "non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

GARANZIA “CASCO SOLO DANNO TOTALE”

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sull'autocaravan stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto dell'autocaravan in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, solo se i danni risultino superiori al 75% del valore commerciale dell'autocaravan al momento del sinistro.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'“Oggetto dell'Assicurazione”;
- alle ruote (cerchioni, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “non di serie” non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

Scoperto e franchigia

La garanzia Casco, in qualsiasi delle sue forme indicate in polizza, viene prestata con uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 750, ad eccezione della garanzia “CASCO SOLO DANNO TOTALE” che viene prestata senza scoperto e franchigia.

GARANZIA COLLISIONE INTEGRATIVA

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro RCA rientrante nell'ambito del "Risarcimento Diretto", ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dall'autocaravan assicurato, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità, sino alla concorrenza dell'importo di Euro 4.000 per sinistro, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicato nella fattura d'acquisto senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto.

In nessun caso l'indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale dell'autocaravan assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'"Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonovisivi "non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

GARANZIA COLLISIONE A PERDITA TOTALE

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE O TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dall'autocaravan assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d'acquisto, solamente nel caso di perdita totale dell'autocaravan. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo "determinazione dell'ammontare del danno subito dall'autocaravan assicurato" delle Condizioni di Assicurazione consegnate al Contraente sia pari o superiore all'80% del valore commerciale che l'autocaravan aveva al momento del sinistro.

Vittoria corrisponderà all'Assicurato:

- 1) nel caso di sua responsabilità totale un indennizzo massimo di Euro 6.000 per sinistro;
- 2) in caso di responsabilità parziale dell'Assicurato, un indennizzo massimo di Euro 4.000 per sinistro (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni).

In nessun caso l'indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro RCA da risarcimento diretto.

Esclusioni:

La garanzia non è operante:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'"Oggetto dell'Assicurazione";
- alle ruote (cerchioni, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi "non di serie" non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in polizza.

Pagamento delle indennità - Sospensione in caso di procedura giudiziaria

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui al punto "Pagamento dell'indennizzo", sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sull'autocaravan insistano privilegi, pegni o ipoteche. Se Vittoria paga l'intero valore commerciale dell'autocaravan (al netto di eventuali scoperti e franchigie), acquisisce il diritto di possesso del relitto e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione di Vittoria i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.

Inopponibilità all'impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Garanzie Accessorie

valide solo se richiamate in polizza

1) Nuova Formula F

concedibile solo in abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce:

Danni da effrazione

L'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autocaravan identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 550 per sinistro e per anno assicurativo.

Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autocaravan identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 300.

Danni alla tappezzeria

Il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute, con il limite di Euro 200 per anno assicurativo, sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autocaravan identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.

Spese di traino, custodia e parcheggio

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autocaravan assicurato disposti dall'Autorità in caso di

furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza totale di Euro 200,00 dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

2) Garanzia cristalli

concedibile solo in abbinamento alla Nuova Formula F

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autocaravan indicato in polizza, per eventi non riconducibili ad altre garanzie previste in polizza: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, in conseguenza di rottura degli stessi; sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo. La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a Euro 450.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autocaravan a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

LA GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE L'INDENNIZZO NON VENGA PERCEPITO A SEGUITO DELL'OPERATIVITÀ PER IL MEDESIMO EVENTO DI ALTRE GARANZIE DI POLIZZA.

3) Nuova Formula F “Elite”

concedibile solo in abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce:

Danni da effrazione

L'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autocaravan identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 800 per sinistro e per anno assicurativo.

Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autocaravan identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 500.

Danni alla tappezzeria

Il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute, con il limite di Euro 500 per anno assicurativo, sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autocaravan identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.

Spese di traino, custodia e parcheggio

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autocaravan assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, sino alla concorrenza totale di Euro 500 giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

Garanzia trasporto dell'autocaravan:

Vittoria indennizza, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia incendio, i danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, dell'autocaravan stesso a bordo a di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- 1) affondamento, deragliamento del vettore;
- 2) allagamento della stiva;
- 3) scontro del vettore con altri mezzi;
- 4) caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc);
- 5) perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione;

La garanzia è operante dal momento in cui l'autocaravan è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni subiti dall'autocaravan assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
- b) i danni derivanti dall'urto dell'autocaravan assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Nel caso di sinistro, i reclami per i danni provocati all'autocaravan dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno a redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto.

Copia del rapporto dovrà essere consegnata a Vittoria, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato.

Rimborsi accessori per i casi di incendio e furto totale

In caso di incendio e furto totale dell'autocaravan assicurato, indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, ed a condizione che per il nuovo autocaravan venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di Incendio/Furto, Vittoria garantisce:

- a) il rimborso, previa presentazione di documentazione fiscale a supporto, delle spese sostenute dall'assicurato per ottenere i documenti necessari per la liquidazione del sinistro (certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, nei casi previsti, certificato di chiusa inchiesta e procura a vendere) sino alla concorrenza dell'importo di Euro 200;
- b) il rimborso, forfetariamente determinato in Euro 200 delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autocaravan identificato in polizza;
- c) il rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata sino alla concorrenza di Euro 200.

4) Garanzia cristalli Elite Camper

concedibile solo in abbinamento alla Nuova Formula F Elite

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autocaravan indicato in polizza, per eventi non riconducibili ad altre garanzie previste in polizza: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, lucernari e botole di aereazione, in conseguenza di rottura degli stessi; sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo. La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a Euro 800.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autocaravan a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

5) Garanzia cristalli Elite PLUS

concedibile solo in abbinamento alla Nuova Formula F Elite

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati

dell'autocaravan indicato in polizza, per eventi non riconducibili ad altre garanzie previste in polizza: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, lucernari e botole di aerazione, in conseguenza di rottura degli stessi; sono altresì equiparati ai cristalli anche le vetrate di materiale diverso dal cristallo.

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a Euro 1.500.

Sono esclusi dalla garanzia le legature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autocaravan a seguito della rottura dei cristalli e i danni agli specchi retrovisori.

6) Furto del Bagaglio

In abbinamento alla garanzia Furto

Vittoria garantisce l'indennizzo del furto del bagaglio dell'autocaravan assicurato, sino al massimo di Euro 1.500 per sinistro e per anno assicurativo, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente installato, con espressa esclusione di denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli.

Tale garanzia è operante a condizione che il bagaglio si trovi all'interno dell'autocaravan e che questo sia stato debitamente chiuso. L'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa.

7) Atti vandalici

concedibile in abbinamento alla garanzia Furto ed alla garanzia Fenomeni Naturali

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da: multiplari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, attivismo. Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. L'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa. In tutti i casi Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto del 10% minimo € 350,00

8) Fenomeni Naturali

concedibile in abbinamento alla garanzia Furto ed alla garanzia Atti Vandalici

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto "Esclusioni" della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da: eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve nonché per la caduta di oggetti in genere.

Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. In tutti i casi, Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto del 10% minimo € 500,00.

9) Clausola satellitare

In abbinamento alla garanzia Furto

Premesso che il Contraente ha specificamente dichiarato che sull'autocaravan assicurato è installato un antifurto di tipo "satellitare", e che questo viene regolarmente attivato, Vittoria concede uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia Furto/Incendio, già conteggiato negli imponibili esposti in polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato, al fine di dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare a Vittoria:

- a) certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- b) certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi operati completi della data e dell'ora di avvio (blocco del motore ecc.);

- c) idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (bollette o dichiarazione del gestore di telefonia mobile),
- d) documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza dell'autocaravan al momento del sinistro.

In difetto Vittoria si avvarrà del disposto dell'art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente, in base ai quali il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti applicato.

10) Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà e previa presentazione di denuncia alle autorità, con il limite di euro 300,00 per anno assicurativo. Nel caso in cui in polizza sia presente il pacchetto di garanzie denominato "Formula F", o "Formula Elite", il limite di risarcimento per la specifica garanzia si intende cumulato con la presente.

11) Danni subiti da roditori

Vittoria s'impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti al veicolo assicurato conseguenti all'azione di roditori.

La garanzia è operante per gli organi meccanici, idraulici ed elettrici, ed è prestata con un massimo indennizzo di € 1.500,00 per evento e per anno assicurativo, senza applicazione di scoperto/franchigia.

L'ammontare del danno è determinato in base a quanto previsto dal punto C "danno parziale" dell'articolo "determinazione dell'ammontare del danno" indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di sinistro, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Vittoria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

12) Ripristino box di proprietà

La garanzia prevede il ripristino nella concorrenza massima di € 3.000 per sinistro e per anno assicurativo, dei danni subiti al locale garage di proprietà o in conduzione dell'intestatario al PRA del camper, a seguito di scoppio o incendio totale del Camper assicurato, per qualsiasi causa.

13) Sostituzione serratura abitazione

Vittoria rimborsa, su presentazione della fattura e denuncia di furto alle autorità competenti del camper assicurato, sino alla concorrenza massima di € 500,00 per evento e per anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta di ingresso dell'abitazione di residenza di proprietà dell'intestatario al PRA del camper assicurato, nel caso il mezzo assicurato sia colpito da furto totale e contenesse le chiavi dell'immobile.

14) Collisione con animali selvatici

Vittoria garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di documento fiscale comprovante la riparazione e di denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza o al Corpo di Polizia Provinciale. L'indennizzo verrà corrisposto con il limite di € 10.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con scoperto 10% e franchigia di € 300,00.

Esclusioni:**La garanzia non è operante:**

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche;
- Nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche;
- Durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- Durante la circolazione su pista (autodromi e similari) ;

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
- conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti dall'"Oggetto dell'Assicurazione";

Glossario

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza/Fase stragiudiziale

E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto

Il contratto di assicurazione.

Contravvenzione

E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/ol'ammenda.

Danno extracontrattuale

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DAS

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto

E' un reato punito con la multa o la reclusione. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge

civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Massimale

La somma entro la quale l'Impresa risponde per ogni sinistro.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Vittoria.

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

Sinistro

La controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Vittoria

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 17/03/95 – n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall'art. 46 di tale decreto, **Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, di seguito denominata Vittoria, ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona, Numero Verde 800666000, e-mail sinistri@das.it, di seguito denominata DAS.

Condizioni di Assicurazione

Definizioni

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato	colui a favore del quale opera l'assicurazione
Contraente	chi stipula il contratto di assicurazione
Contratto	il contratto di assicurazione
DAS	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione
Massimale	la somma entro la quale Vittoria risponde per ogni sinistro
Parti	il Contraente e Vittoria
Polizza	il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	il corrispettivo dovuto a Vittoria a fronte del rischio assunto in garanzia
Sinistro	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Vittoria	Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Disposizioni che regolano le Coperture

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza: su veicolo/natante identificato oppure su persona identificata.

Vittoria assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 50.000,00 Euro e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, nel limite dei primi due tentativi;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Vittoria assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il limite massimo di 1.000 Euro;
- l'anticipo della cauzione, disposta dell'autorità competente entro il limite massimo di 10.000 euro. L'importo della cauzione verrà anticipato da DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

Vittoria non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il contributo unificato e l'IVA sulle parcelle dei professionisti.

Art. 2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'Art. 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida del veicolo/hatante assicurato, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; a parziale deroga di quanto previsto alla successiva lett. c), la garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada), purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;
- c) sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, Vittoria rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a 200 Euro comprese quelle con:
 - 1) meccanici e carrozzieri;
 - 2) concessionari di veicoli stradali;

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

- g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un incidente stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa a un incidente stradale, o non avesse

influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità, la garanzia sarà operante ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso. Vittoria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli uffici competenti;

h) debbano presentare reclamo / ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). Vittoria provvederà su richiesta dell'Assicurato alla predisposizione del reclamo, ai sensi di quanto previsto all'art. 17-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e/o del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito degli stessi agli Uffici competenti.

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, Vittoria offre un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza.

L'Assicurato potrà accedere al servizio contattando DAS al Numero Verde 800-666000 in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati:

- se la copertura è prestata su veicolo/natante identificato: il proprietario, il conducente ed i trasportati di tale veicolo/natante;
- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo/natante da lei condotto.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatto salvo quanto previsto all'art. 2 punti g) e h);

La garanzia è inoltre esclusa se:

- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- il veicolo/natante non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo/natante è usato in difformità da quanto previsto nella carta di circolazione.

Sono escluse le controversie tra Vittoria e l'Assicurato.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali, di procedimenti penali: in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
- nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.
- nell'ipotesi di opposizione a sanzioni amministrative: in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se si tratta di vertenze di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

Art. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800666000;** gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA:** la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
 - per posta elettronica a: sinistri@das.it.
 - per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona;

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il

limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopererà per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 6 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Vittoria e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 8 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia favorevole all'Assicurato, quest'ultimo potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 9 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

inCamper

PERSONA



Vittoria
Assicurazioni

ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Sospensione patente		Denuncia all'Agenzia ed istanza per la revoca del provvedimento.	
Infortuni del Conducente		Denuncia all'Agenzia con descrizione della dinamica del sinistro, allegando la primacertificazionemedica.	Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Per i colpi di frusta, certificato di Pronto Soccorso.
Infortuni		Denuncia all'Agenzia con descrizione della dinamica del sinistro, allegando la primacertificazionemedica.	Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Per i colpi di frusta, certificato di Pronto Soccorso.
Malattia		Denuncia all'Agenzia con descrizione della dinamica del sinistro, allegando la primacertificazionemedica.	Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

Glossario

Gessatura

L'applicazione di apparecchiatura gessata, oppure la contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici inamovibili ed immobilizzanti, la necessità dei quali venga stabilita da medici-chirurghi.

Indennità giornaliera

L'importo previsto per il caso di ricovero in istituto di cura

Infortunio

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero in istituto di cura, una gessatura.

Intervento chirurgico

Provvedimento terapeutico, attuato con manovre manuali o strumentali cruento, con o senza ricovero, comprese le gessature.

Istituto di cura

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietetiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa

Per malattia improvvisa si intende una malattia acuta di cui l'Assicurato non è a conoscenza e che non sia la manifestazione di un precedente morboso.

Malformazione, difetto fisico

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.

Nucleo familiare

Ai fini della presente polizza si intende convenzionalmente il nucleo di almeno due persone, di età non superiore ai 75 anni, composto dal Contraente e dalle persone conviventi con il Contraente al momento del sinistro ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia.

Qualora, al momento di un sinistro, il nucleo familiare risultasse composto da una sola persona, resta inteso che Vittoria calcolerà l'indennizzo sulla base del 50% dei capitali assicurati per il nucleo familiare.

Ricovero

La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

Sezione Sospensione Patente e Infortuni/Malattia

Condizioni Sospensione della patente

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria, fino ad un periodo di 365 giorni per anno assicurativo, si obbliga a corrispondere all'Assicurato/Contraente o, se diverso, all'Assicurato indicato in polizza, l'indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente italiana di abilitazione a condurre veicoli a motore in conseguenza di incidente della circolazione, avvenuto nel corso della garanzia, che abbia causato la morte o lesioni alla persona di terzi. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato, ove sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso, venga prosciolto o assolto dall'imputazione e che l'incidente si verifichi mentre l'Assicurato si trova alla guida di autocaravan per il quale risulta abilitato da regolare patente di guida la cui categoria è riportata in polizza.

L'assicurazione è prestata, secondo la scelta risultante in polizza:

- a) "Sulla targa" – è assicurato il Conducente del veicolo specificamente identificato in polizza;
- b) "Nominativa" – è assicurata la persona nominalmente indicata in polizza.

Delimitazioni dell'assicurazione

L'assicurazione non è operante:

- se la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- se al momento dell'incidente il veicolo condotto dall'Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24 Dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
- nel caso di revoca della patente.

L'assicurazione non opera altresì nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.

Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve informare Vittoria, per raccomandata o per fax, dell'avvenuta sospensione della patente entro e non oltre il quinto giorno dal provvedimento, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e i motivi che lo hanno determinato.

L'Assicurato è tenuto, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, a promuovere l'azione tendente ad ottenere la revoca del provvedimento adottato. L'Assicurato deve dare immediato avviso a Vittoria dell'avvenuta restituzione della patente.

Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, salva l'ipotesi in cui non vi siano vincoli a favore di terzi e a condizione che in questo periodo non siano avvenuti sinistri, inviando richiesta a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia Vittoria presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione di Vittoria Assicurazioni (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano; alla richiesta dovranno essere allegati, in restituzione gli originali di Certificato, Carta verde e Polizza oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.

In presenza di tale dichiarazione, l'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per la Compagnia, per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata nella stessa.

Alla ricezione della documentazione tutta di cui sopra, Vittoria Assicurazioni provvederà al rimborso del premio pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio

Sanitario nazionale, trattenendo la quota corrispondente al periodo intercorrente tra la decorrenza del contratto e l'invio della comunicazione di recesso. Dal momento dell'invio della predetta raccomandata cessano gli effetti del contratto. Ai fini di quanto precede, farà fede il timbro postale.

Pagamento delle indennità

Fermo quanto disposto al punto "Pagamento dell'indennizzo", l'indennità giornaliera pattuita viene corrisposta a periodi mensili posticipati, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione della patente e fino a quando sussiste tale sospensione. In caso di morte dell'Assicurato durante la sospensione della patente, Vittoria non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità. Liquiderà tuttavia le indennità maturate fino al giorno del decesso agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Recesso dal contratto per variazioni di legge

Vittoria e il Contraente si riservano la facoltà, nel caso di modifiche delle norme di Legge concernenti la sospensione della patente, di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso verrà rimborsata al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Condizioni Infortuni del Conducente

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata secondo la scelta risultante in polizza:

- a) "nominativa" per gli infortuni che la persona nominalmente indicata in polizza subisce mentre guida un autocaravan per il quale è abilitato da regolare patente di guida la cui categoria è riportata in polizza. Fermo quanto esposto, l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne è disceso. La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre attende, in caso di fermata dell'autocaravan, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia;
- b) "sulla targa" per gli infortuni che il Conducente subisce mentre è alla guida dell'autocaravan assicurato.

Estensioni di garanzia

Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni:

- sofferti in conseguenza di malore o di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa nonché quelli sofferti dallo stesso, sempreché involontariamente coinvolto, in occasione di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale;
- che determinino l'annegamento, a seguito di incidente occorso con l'autocaravan;
- derivanti da influenze termiche o atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe;
- causati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi durante la circolazione dell'autocaravan.

È altresì considerato infortunio la folgorazione.

Maggiorazione delle somme assicurate

Nel caso di sinistro che provochi la morte dell'Assicurato o una invalidità permanente superiore al 5%:

- le somme assicurate per il caso di Morte e di Invalidità Permanente indicate in polizza vengono aumentate del 50% se l'autocaravan indicato in polizza è munito di Air-bag e risulti che il Conducente, al momento del sinistro, aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate;
- nel caso di autocaravan non dotato di Air-bag, le somme assicurate per il caso di Morte ed Invalidità Permanente indicate in polizza vengono aumentate del 20% sempreché, al momento del sinistro, risulti che il Conducente aveva le cinture di sicurezza regolarmente allacciate.

Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni;

- sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza o derivanti da uso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.
- Si intendono comunque esclusi:
- le ernie di qualsiasi tipo, e quindi anche quelle discali, da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
 - tutti gli infortuni occorsi al Conducente sprovvisto della abilitazione alla guida prevista dalla Legge.

Persone non assicurate

Non sono assicurate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida dell'autocaravan. L'assicurazione cessa comunque con il loro manifestarsi.

Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

Fermo quanto disposto al punto "Modalità per la denuncia dei sinistri", la denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione dello stesso e delle cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Direzione di Vittoria o all'Agenzia cui è assegnata la polizza nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente Vittoria sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Vittoria. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita dei medici di Vittoria e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. L' inosservanza dolosa degli obblighi di cui sopra comporta la perdita del diritto alla indennità; se l'inosservanza è colposa le indennità sono ridotte in ragione del pregiudizio sofferto da Vittoria (Art. 1915 del Codice Civile). Vittoria non è tenuta a corrispondere anticipi sull'indennità.

Criteri di indennizzo

Vittoria corrisponde l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal precedente punto "Persone non assicurate".

Caso di Morte

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta da Vittoria soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso. Tale somma viene liquidata agli eredi legittimi, in parti uguali, e/o testamentari.

Caso di Invalidità Permanente

Invalidità Permanente Assoluta

Si considera Invalidità Permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva e irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro o occupazione. Quando sia provato che l'infortunio abbia causato l'Invalidità Permanente assoluta, e questa si sia verificata entro un anno dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, Vittoria corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

Invalidità Permanente Parziale

Si considera Invalidità Permanente Parziale la diminuzione definitiva e irrimediabile di parte della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provato che l'infortunio abbia causato l'Invalidità Permanente Parziale e che questa si sia verificata entro un anno dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio (anche successivamente alla scadenza del contratto), Vittoria liquida quest'ultima, per ogni arto o organo già integro e sano, in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato per:

	Destro (%)	Sinistro (%)
- perdita totale di un arto superiore	destro 70%,	sinistro 60%
- perdita della mano o dell'avambraccio	destro 60%,	sinistro 50%
- perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	destro 60%,	sinistro 60%
- perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	destro 50%,	sinistro 50%
- perdita di un piede	destro 40%,	sinistro 40%
- perdita del pollice	destro 18%,	sinistro 16%
- perdita dell'indice	destro 14%,	sinistro 12%
- perdita del mignolo	destro 12%,	sinistro 10%
- perdita del medio	destro 8%,	sinistro 6%
- perdita dell'anulare	destro 8%,	sinistro 6%
- perdita di un alluce		5%
- perdita di ogni altro dito del piede		3%
- sordità completa di un orecchio		10%
- sordità completa di ambedue le orecchie		40%
- perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25%
- perdita della milza		10%
- perdita di un rene		20%
- stenosi nasale bilaterale		15%
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali		10%
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre dorsali		7%
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento della 12a dorsale		12%
- esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento delle cinque lombari		12%
- esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente		5%
- perdita totale della voce		30%.

Qualora l'Assicurato risulti essere mancino, le percentuali di invalidità permanente previste in tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto la asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, mentre per quella di una falange di qualunque

altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Franchigia su Invalidità Permanente Parziale

Nel caso in cui la somma assicurata per Invalidità Permanente superi Euro 50.000, si conviene che sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 50.000 non è dovuta alcuna indennità per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della totale; per Invalidità Permanente Parziale superiore al 5% della totale l'indennità viene liquidata solo per l'aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 5%.

Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Vittoria corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, Vittoria paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Norme comuni per le garanzie infortuni e malattia

Estensione territoriale

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia in valuta corrente.

Rinuncia al diritto di rivalsa

Vittoria rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

Persone assicurabili

Vittoria presta l'assicurazione per gli Assicurati che siano in buone condizioni di salute e di non essere affette dalle seguenti patologie. Indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, l'assicurazione cessa per gli Assicurati affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. Alla manifestazione delle predette situazioni l'Assicurato deve darne comunicazione a Vittoria per la restituzione dei premi, al netto delle imposte, nel frattempo eventualmente corrisposti.

Modalità per la denuncia dei sinistri – documentazione richiesta

I sinistri devono essere denunciati a Vittoria entro 5 giorni dall'evento, direttamente dall'Assicurato, oppure anche dagli eventuali aventi diritto nel caso in cui l'Assicurato non ne abbia la possibilità allegando la seguente documentazione:

Sezione infortuni:

- a) dettagliata descrizione dell'infortunio, delle cause e conseguenze corredata da certificato medico in originale;
- b) in caso di applicazione di gessatura copia integrale della cartella clinica o un documento equivalente, in originale, rilasciato dal centro Medico che ha effettuato l'applicazione e la rimozione del tutore immobilizzante;
- c) certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente Vittoria sul decorso delle lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso a Vittoria, nei termini di cui sopra, mediante telegramma o lettera raccomandata.

Sezione malattia:

a) Copia integrale della cartella clinica.

b) per la garanzia opzionale Rimborso Spese oltre quanto previsto al punto a)

- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;

c) certificato anagrafico di stato di famiglia rilasciato da non più di un mese dalla data del sinistro.

Sia per la sezione infortuni che malattia l'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici di Vittoria ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'Assicurato.

Controversie e arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o della malattia o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove riunirsi il collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso al momento del sinistro, presso la sede di Vittoria o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data di accettazione della liquidazione da parte dell'interessato.

Cumulo di indennizzi per le varie garanzie

L'indennizzo per la Diaria da gessatura, Rimborso spese di cura è cumulabile con quello per morte o invalidità permanente. Inoltre, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Vittoria corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso di morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio

dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Vittoria paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

SEZIONE INFORTUNI - GARANZIA INFORTUNI DEL CAMPERISTA (garanzia valida solo se richiamata in polizza)

Oggetto dell'assicurazione

Vittoria assicura il pagamento di un indennizzo in caso di infortunio subito dal Contraente/Assicurato e dai componenti il nucleo familiare durante:

- A. la circolazione dell'autocaravan identificato in polizza dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo al momento in cui ne discende. Sono compresi gli infortuni che l'Assicurato subisca durante le soste di emergenza nonché quelli relativi ad attività di manutenzione e riparazione rese necessarie per la ripresa della circolazione;
- B. le attività del tempo libero, intendendosi per tali le attività che esulano da quelle lavorative a carattere professionale (sia principali che secondarie), in occasione di viaggi effettuati con l'autocaravan identificato in polizza.

Rischi compresi

Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:

- equitazione (escluse gare e relative prove, caccia a cavallo e polo);
- immersioni in apnea e con autorespiratore;
- pratica dell'idroski e dello sci (anche nelle zone appositamente attrezzate dei ghiacciai);
- esercizio di giochi e di attività sportive di pratica comune, purché a carattere dilettantistico o ricreativo svolti senza alcuna forma di remunerazione ed esclusi comunque quelli indicati all'art. "Esclusioni";
- alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, purché non effettuati isolatamente; uso/guida di velocipedi non a motore;
- da malore ed incoscienza.

Sono altresì considerati infortuni:

- i colpi di sole o di calore
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- gli strappi muscolari;
- le affezioni derivanti da morsi di animali, punture di aracnidi o di insetti escluse, per questi ultimi, quelle delle quali gli insetti sono portatori necessari.

È altresì considerato infortunio la folgorazione.

Infortunati causati da colpa grave – tumulti popolari – rischio guerra

L'assicurazione comprende, a parziale deroga:

- dell'art. 1900 del Codice Civile gli infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- dell'art. 1912 del Codice Civile gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva nonché gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Capitali assicurati per il nucleo familiare e ripartizione

I capitali sottoindicati per il nucleo familiare sono ripartiti in parti uguali fra tutti i componenti il nucleo familiare:

In caso di Morte	Euro 200.000,00
In caso di Invalidità Permanente	Euro 200.000,00
In caso di Diaria da Gessatura	Euro 100,00

I capitali sopraindicati per il nucleo familiare sono ripartiti come segue:

- 50% al conducente e 50% ai restanti componenti del nucleo familiare in caso di infortunio da circolazione;
- in parti uguali tra tutti i componenti del nucleo familiare per gli infortuni del tempo libero e quelli durante le soste di emergenza e manutenzione per la ripresa della circolazione.

Esclusioni

Non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti da:

- a) guida di mezzi di locomozione diversi da quello identificato in polizza;
- b) uso quale passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato (terrestre o marittimo) lacuale o fluviale, aereo, subacqueo;
- c) guida dell'autocaravan identificato in polizza se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta da non oltre 360 giorni e a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, avesse i requisiti per il rinnovo;
- d) affezione, contagio, intossicazione fatta eccezione, per quest'ultima, per quanto previsto all'art. Esclusioni;
- e) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni;
- f) azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;
- g) pratiche sportive ad elevato rischio infortunistico, ove non risultino ammesse ai Giochi Olimpici, per qualsiasi motivo, dal Comitato Internazionale Olimpico, nonché, comunque, la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme (e quindi anche artimarziali), alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai (salvo, in quest'ultimo caso, nelle aree appositamente attrezzate per la pratica dello sci), salto dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere (e quindi anche volo con deltaplano, ultraleggero, parapendio ed altri simili), equitazione durante gare e relative prove, sci acrobatico (e quindi anche "sci estremo" e "sci-alpinismo"), bob, hockey, rugby, football americano;
- h) partecipazione a gare e corse, nonché alle relative prove, calcistiche e ciclistiche, salvo che esse non abbiano carattere esclusivamente ricreativo;
- i) pratica di sport a titolo remunerativo.

Sono altresì esclusi gli infortuni:

- j) che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti e a scorie nucleari;
- k) conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- l) subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'Assicurato;
- m) occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana, o per legittima difesa, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente articolo.

Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio, le ernie di origine non traumatica e la rottura sottocutanea del Tendine di Achille non rientrano nella garanzia prestata.

Caso Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Vittoriacorrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Vittoriacorrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta

Vittoria indennizza il capitale previsto per il caso di morte anche qualora l'Assicurato scompaia quando si trovi su un mezzo di trasporto terrestre, lacuale, fluviale o marittimo - per il cui uso o guida la garanzia risulti operante - e si presuma che sia avvenuto il decesso conseguente a caduta (oppure arenamento, affondamento o naufragio) del mezzo di trasporto. In questi casi l'indennizzo ai beneficiari avverrà:

- trascorsi almeno 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
- sempreché nel frattempo non siano emersi elementi tali da rendere non indennizzabile l'infortunio.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Vittoriaavrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, da parte dei beneficiari o per loro conto dall'Assicurato, l'Assicurato medesimo potrà fare valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente riportata nell'evento di cui sopra.

Caso di Invalidità Permanente

Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, Vittoria corrisponde la somma assicurata.

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori ed ai criteri sotto elencati:

Destro (%)

Sinistro (%)

• Perdita totale, anatomica o funzionale di		
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- la falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
• Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
• Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
• Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
• Paralisi completa del nervo radiale	35%	30%
• Paralisi completa del nervo ulnare	20%	17%
• Amputazione di un arto inferiore:		
- al di sopra della metà della coscia		70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50%
- un piede		40%
- ambedue i piedi		100%
- un alluce		5%
- un altro dito del piede		1%
- la falange ungueale dell'alluce		2,5%
• Anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35%
• Anchilosi del ginocchio in estensione		25%
• Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica		15%

• Paralisi completa dello sciatico-popliteo-esterno (SPE)	15%
• Un occhio	25%
• Ambedue gli occhi	100%
• Sordità completa da un orecchio	10%
• Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
• Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
• Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
• Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
• Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cune di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- 12a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
• Esiti di frattura di metamero sacrale	3%
• Esiti di frattura di metamero coccigeo con callo deforme	5%
• Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
• Perdita anatomica di un rene	15%
• Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica	8%

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% .

Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determinata da infortunio), l'indennizzo è riconosciuto soltanto se l'ernia non risulta operabile; in questo caso Vittoria riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della Invalidità Totale, anche se l'ernia è bilaterale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui al precedente punto – Controversie e arbitrato irrituale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Diaria da Gessatura

Quando l'infortunio abbia reso necessario l'applicazione di una gessatura Vittoria corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per l'intero periodo di immobilizzazione fino al giorno di rimozione, comunque sino ad un periodo massimo, per ciascun Assicurato, di 30 giorni per evento e per anno assicurativo.

In caso di sinistro l'assicurato o gli aventi diritto devono attenersi agli adempimenti previsti dall'art. Modalità per la denuncia dei sinistri – documentazione richiesta.

Franchigia assoluta per il caso di Invalidità Permanente

Si conviene che non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della Totale; se invece l'Invalidità Permanente supera il 3% della Totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

Criteri di indennizzabilità

Vittoria corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro

e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste al punto – Caso di Invalidità Permanente – sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

SEZIONE MALATTIA

Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando le coperture previste ai punti A e B – Oggetto dell'Assicurazione Sezione Infortuni – è assicurato il rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere che l'Assicurato dovesse sostenere per cure o interventi urgenti e non procrastinabili ricevuti sul posto in seguito a malattia improvvisa o ad un infortunio. Vittoria provvederà al rimborso nei termini di seguito riportati:

- **se prescelto “Rimborso spese sanitarie Silver”**
fino alla concorrenza di Euro 3.000, per anno assicurativo e per nucleo familiare, con il limite giornaliero per rette di degenza in istituto di cura di Euro 75. La somma assicurata e il limite per le rette di degenza si intendono raddoppiati in caso di ricovero in Paesi extra-Unione Europea;
- **se prescelto “Rimborso spese sanitarie Gold”**
fino alla concorrenza di Euro 6.000 per anno assicurativo e per nucleo familiare, con il limite giornaliero per rette di degenza in istituto di cura di Euro 75. La somma assicurata e il limite per le rette di degenza si intendono operanti anche in caso di ricovero in Paesi Extra-Unione Europea.

Per ambedue le forme di garanzia sopra riportate il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una franchigia fissa ed assoluta di Euro 50.

Tale franchigia non sarà applicata alle sole spese imputabili al ricovero o all'intervento chirurgico senza ricovero.

In caso di sinistro l'Assicurato o gli aventi diritto devono attenersi agli adempimenti previsti al punto - Modalità per la denuncia dei sinistri – documentazione richiesta.

Rischi non assicurati

Fermo restando le esclusioni previste al precedente articolo della Sezione Infortuni, la garanzia non opera per:

- a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano dato origine a cure o esami anteriori alla stipulazione della polizza, diagnosticati o noti all'Assicurato;
- b) l'accertamento e l'eliminazione o la correzione di difetti fisici e malformazioni;
- c) le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le manifestazioni riferibili ad “esaurimento nervoso”;
- d) le prestazioni per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- e) il parto, l'aborto, nonché per le cure, gli accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
- f) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da 0), nonché per quelle dietologiche e fitoterapiche, le paradontopatie, le cure e le protesi dentarie;
- g) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
- h) le cure, gli accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici determinati da positività H.I.V. e da A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate;
- i) le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB013901CAM-EDZ-0119 - LINEA STRADA IN CAMPER - RCAMPER